
Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2026, n. 343

Decreti del Presidente della Giunta Regionale di nomina delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio per il territorio della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi. Sostituzione art. 4.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 26 della L.R. 20 dicembre 2017, n. 59 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"*, così come modificato dall'art. 68 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 e dall'art. 8, comma 1 della L.R. 27 marzo 2020, n. 9, il quale dispone che le commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale su base provinciale e durano in carica cinque anni;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale con i quali sono state istituite e nominate le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio per il territorio della Città Metropolitana di Bari (DPGR 427/2025), per il territorio della provincia BAT (DPGR 428/2025), per il territorio della provincia di Brindisi (DPGR 429/2025), per il territorio della provincia di Lecce (DPGR 430/2025), per il territorio della provincia di Taranto (DPGR 431/2025) e per il territorio della provincia di Foggia (544/2025) e s.m.i.;

PRESO ATTO che i precitati decreti, all'art. 4, stabiliscono quanto segue:

"E' dato mandato alla competente Sezione regionale:

- nominare, con provvedimento dirigenziale, il Segretario effettivo e supplente scelti tra i dipendenti regionali in servizio presso la competente Sezione;
- provvedere, ove necessario, alla produzione e fornitura ai singoli candidati, del materiale didattico e del materiale utili allo svolgimento delle prove di esame;
- rilasciare, sulla base dell'esito degli esami, l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario di Commissione;
- notificare il presente provvedimento a tutti i componenti la Commissione."

CONSIDERATO che si dà mandato alla competente Sezione regionale di "rilasciare, sulla base dell'esito degli esami, l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario di Commissione";

CONSIDERATO, altresì, che in caso di impedimento temporaneo del Segretario o del Segretario supplente di Commissione durante lo svolgimento della seduta di esame la sottoscrizione del relativo attestato di abilitazione all'esercizio venatorio è a firma del Presidente della Commissione e, in sostituzione del Segretario o del Segretario supplente, dal Dirigente della competente Sezione regionale.

CONSIDERATO che l'art. 4 dà mandato alla competente Sezione regionale di "rilasciare gli attestati" si rende necessario delegare tale adempimento al Segretario di Commissione.

D E C R E T A

Articolo 1

L'art. 4 dei DPGR nn. 427 (Città Metropolitana di Bari), 428 (Provincia Barletta-Andria-Trani), 429 (Provincia di Brindisi), 430 (Provincia di Lecce) e 431 (Provincia di Taranto) del 4 agosto 2025 e n. 544 del 27 ottobre 2025 (Provincia di Foggia) è sostituito come segue:

“E’ dato mandato alla competente Sezione regionale:

- di nominare, con provvedimento dirigenziale, il Segretario effettivo e supplente scelti tra i dipendenti regionali in servizio presso l’Assessorato all’Agricoltura;
- di provvedere, ove necessario, alla produzione e fornitura ai singoli candidati, del materiale didattico e del materiale utili allo svolgimento delle prove di esame;
- di delegare il Segretario (o il Segretario supplente) della Commissione al rilascio degli attestati sottoscritti dal Presidente della Commissione e dal Segretario di Commissione a seguito di superamento dell’esame venatorio;
- di stabilire che qualora, durante lo svolgimento della seduta di esame, si verifichi il temporaneo impedimento del Segretario della Commissione (o del Segretario supplente) l’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Dirigente della competente Sezione regionale;
- di notificare il presente provvedimento a tutti i componenti delle Commissioni di esame vigenti.”

Articolo 2

Le disposizioni di cui al presente provvedimento sostituiscono l’art. 4, con effetto immediato, di tutti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale in corso di validità aventi ad oggetto la nomina e la composizione delle Commissioni provinciali e della Città Metropolitana di Bari per l’abilitazione all’esercizio venatorio.

Restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni e nomine contenute nei precitati decreti presidenziali.

Articolo 3

È dato mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare il presente provvedimento a tutti i componenti delle Commissioni interessate.

Articolo 4

Il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. lett. K art. 4 L.R. 7/97 e comma 1 art. 26 L.R. 59/2017 e ss.mm.ii.;

* * * *

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, lì 12 giugno 2026

DECARO